



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PROVINCIA DI LODI

***REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA
IN MATERIA TRIBUTARIA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 1999

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento
- Art. 3 - Rinuncia all'imposizione
- Art. 4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 5 - Criteri di priorità e opportunità
- Art. 6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento
- Art. 7 - Adempimenti degli uffici
- Art. 8 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 9 - Aggiornamento dei valori
- Art. 10 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 11 - Entrata in vigore

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

ART. 2

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

ART. 3

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);
 - b) in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.)
 - c) in L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - d) in L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) con decorrenza 1.1.1999;
 - e) in L. 20.000 per la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - f) in L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
 - g) in L. 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
 - h) in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e dalla conseguente condanna di rimborso delle spese di giudizio.

IPOSTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

ART. 4

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di richiesta di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d) doppia imposizione o tassazione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

CRITERI DI PRIORITA' E OPPORTUNITA'

ART. 5

Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

ART. 6

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.
2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a 1 milione di lire, il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

ART. 7

Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

ART. 8

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzato dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

AGGIORNAMENTO DEI VALORI

ART. 9

I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T.

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 10

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ENTRATA IN VIGORE

ART. 11

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Luca Bertoni

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Catalano

Publicato all'Albo Pretorio il 26 febbraio 1999, senza opposizioni.

Tavazzano con Villavesco, 26 febbraio 1999

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Catalano

Esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta dell'8 marzo 1999 atti n°70

Tavazzano con Villavesco, 16 marzo 1999

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Catalano

Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25 marzo al 9 aprile 1999

Tavazzano con Villavesco, 25 marzo 1999

Il Segretario Comunale
dott. Paolo

Catalano